



LOCONTE&PARTNERS

**LA NUOVA DETRAZIONE DEL 110%, INTRODOTTA
DAL “DECRETO RILANCIO”, INERENTE
ALL’ECOBONUS, SISMABONUS, BONUS EDILIZIA E
CESSIONE DEL CREDITO**

23 Giugno 2020

Loconte&Partners
BARI - LONDRA - MILANO
NEW YORK - ROMA
PADOVA - REGGIO CALABRIA

LA NUOVA DETRAZIONE DEL 110%, INTRODOLTA DAL “DECRETO RILANCIO”, INERENTE ALL’ECOBONUS, SISMABONUS, BONUS EDILIZIA E CESSIONE DEL CREDITO

Premessa

Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” è prevista una nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma. La nuova detrazione è fruibile:

- per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021;
- in 5 quote annuali;
- per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche “private”, da IACP e soggetti ad essi equiparati nonché da cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di interventi su edifici unifamiliari, la detrazione è applicabile soltanto se l’immobile rappresenta l’abitazione principale.

Contestualmente è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

Nell’ambito del recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è previsto l’aumento al 110% della detrazione spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali. In buona sostanza il decreto rilancio innalza la detrazione da Ecobonus, Sismabonus e Bonus Edilizia al 110%.

Questa detrazione prende il via dal 1° luglio ed è applicabile esclusivamente alle spese sostenute fino al 31.12.2021.

Restano invariati gli incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, come quelli volti al recupero del patrimonio edilizio, che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% e quelli di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus) per i quali, ove non sia possibile fruire del bonus al 110%, permettono di ottenere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% o del 65%.

Prima di procedere con l’individuazione nel dettaglio degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% va evidenziato che l’art. 119, DL n. 34/2020 prevede espressamente che la stessa è applicabile soltanto per gli interventi richiamati dalla norma in esame, di seguito illustrati, effettuati dai seguenti soggetti:

- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa/lavoro autonomo, su unità immobiliari;
- istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con stesse finalità, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Come precedentemente fatto cenno, con riferimento agli interventi effettuati dalle persone fisiche, il comma 10 dell'art. 119 in esame specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l'edificio è adibito ad abitazione principale.

La detrazione con aliquota del 110%, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici non adibiti ad abitazione principale. La detrazione, quindi, non riguarda gli immobili delle imprese, gli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.

Per quanto riguarda le seconde case, se queste sono ubicate in un complesso condominiale beneficiano del superbonus al 110%, mentre non beneficiano del bonus le ville/villette unifamiliari come le case al mare o in montagna tenute a disposizione.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico sull'edilizia, dovrebbe ritenersi considerato all'interno dell'ambito applicativo di immobile unifamiliare, l'immobile nel quale dimora un unico nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti nel nucleo stesso e dalle dimensioni dell'edificio.

Interventi compresi nell'Ecobonus.

I commi da 1 a 3 del citato art. 119 stabiliscono che le detrazioni previste dall'art. 14, DL n. 63/2013, che a seconda della tipologia dell'intervento sono pari al 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%, si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che riguardano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è importante sottolineare che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017.

- Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microco-generazione (impianti previsti dal Regolamento UE 18.2.2013 n. 811). In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (di cui al comma 5 e 6 dell'art. 119 preso in esame) e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Utile fare presente che oltre agli interventi sopra menzionati, la detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al citato art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

Questi interventi devono rispettare i requisiti minimi "tecnici" con un conseguimento di miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Per questo motivo è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato il quale rilascerà un documento denominato A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) nella forma di dichiarazione asseverata.

Interventi di riduzione del rischio sismico

Ad introdurre il Sismabonus al 110% è il Decreto Rilancio al comma 4 dell'art. 119. Questo dispone che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.

La detrazione fiscale trova esclusivamente applicazione per i lavori in edifici ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 e spetta per i lavori di adeguamento antisismico relativi a:

- Adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici

collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

- Interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

Ulteriori interventi con detrazione al 110% (solo se contestuali ai lavori primari).

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente; essi sono l'installazione contestuale di impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. "colonnine di ricarica".

Entriamo nello specifico di questi ulteriori interventi.

Uno dei casi in cui l'Ecobonus viene concesso riguarda l'installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici. Il tetto massimo di detraibilità è 48.000 euro e "comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico", da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il decreto prevede inoltre l'obbligo di cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell'energia autoprodotta e non consumata.

L'Ecobonus, però, non copre soltanto i costi di interventi di efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici. Un'altra opportunità contemplata dalla maxi agevolazione è l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

Cessione del credito e sconto in fattura.

L'art. 121, DL n. 34/2020 in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d'imposta ovvero il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

In particolare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d'imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. "sconto in fattura" per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

- Recupero patrimonio edilizio

- Efficienza energetica
- Adozione di misure antisismiche
- Recupero o restauro facciate
- Installazione impianti solari fotovoltaici
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Il contribuente al posto della detrazione in 5 anni di rate di parti importo, può optare per l'applicazione dello sconto in fattura.

L'impresa potrà a sua volta optare per la cessione del credito, anche alle banche, al fine di recuperare la somma anticipata.

Anche il contribuente, nel caso di mancata applicazione dello sconto in fattura, potrà scegliere di effettuare la cessione del credito, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

L'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno:

- non può essere fruita negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.

Per optare per lo sconto in fattura occorre effettuare una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo le regole e le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente dovrà però richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Visto di conformità ed asseverazione per cessione

Il comma 11 del citato art. 119 prevede particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%.

Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all'art. 119 in esame.

Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:

- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
- l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

In caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.

Guida alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici” nelle diverse forme di agevolazione a disposizione dei cittadini e caratteristiche e vantaggi offerti in ciascuna misura.

36%	50%	50%	50%	65%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	85%	85%	90%	Detrazione	
10 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	Durata	
Spesa massima € 5.000 per immobile	Spesa massima € 96.000 per UI	Spesa massima € 96.000 per UI	Detrazione massima variabile	Detrazione massima variabile	Spesa massima € 96.000 per UI	Spesa massima € 40.000 per UI	Spesa massima € 96.000 per UI	Spesa massima € 40.000 per UI	Spesa massima € 96.000 per UI	Spesa massima € 96.000 per UI	Spesa massima € 136.000 per UI	Spesa massima € 136.000 per UI	Spesa massima € 136.000 per UI	Limite di spesa	
BONUS VERDE	BONUS CASA	SISMABONUS	ECOBONUS	ECOBONUS	SISMABONUS	ECOBONUS CONDOMINI	SISMABONUS CONDOMINI	ECOBONUS CONDOMINI	SISMABONUS	ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI	SISMABONUS CONDOMINI	ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI	BONUS FACCIATE	Bonus	
Sistemazione di verde e giardini	Per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione	Miglioramento delle prestazioni sismiche per edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3	Singole unità immobiliari, intero edificio e parti comuni	Singole unità immobiliari, intero edificio e parti comuni	Singole unità immobiliari con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Notaamento termico delle parti comuni con indennità superiore al 20%	Parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Notaamento termico delle parti comuni con indennità superiore al 20% e qualità dell'isolamento acustico	Singole unità immobiliari con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Parti comuni con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Parti comuni con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Ricupero e/o restauro della facciata esterna di immobili esistenti	Tipo di bonus
Soggetti IRPEF privati	Soggetti IRPEF privati	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali	Soggetti IRPEF e IRES	Soggetti
Spese per gli interventi di progettazione e manutenzione	Spese per gli interventi di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie con previsione di progettazione	Involucro, impianto e spese accessorie con previsione di progettazione	Involucro, impianto e spese accessorie con previsione di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie con previsione di progettazione	Solo involucro e spese accessorie con previsione di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie con previsione di progettazione	Solo involucro e spese accessorie con previsione di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie con previsione di progettazione	Solo involucro e spese accessorie con previsione di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie con previsione di progettazione	Solo involucro e spese accessorie con previsione di progettazione	Solo involucro e spese accessorie con previsione di progettazione	Solo strutture verticali opache e spese accessorie con previsione di progettazione	A cosa si applica
															Interventi
<ul style="list-style-type: none"> • Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi • Realizzazione di coperture a verde e diardini privati 	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione straordinaria • Restauro e risanamento conservativo • Ristrutturazione edilizia • Sistemazione delle facciate in opacità o cromatiche scure • Impianti tecnologici • Utilizzo del bonus casa • Permessi di costruire e grandi autorizzazioni per interventi di recupero edilizio di spesa (prima scelta) 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi sugli elementi strutturali che portano al miglioramento della vulnerabilità sismica dell'edificio • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Elementi e infissi • Schermature solari • Catalogo di buone pratiche • Catalogo e certificazione in Classe A (singola U) • Catalogo e certificazione in Classe A per impianti centralizzati o se ventole per unità a d. (del condominio) • Catalogo e certificazione in Classe A con sistema di aeromaccherie • Realizzazione pareti del soffitto • Generatori di aria calda e climatizzazione • Pompe di calore • Climatizzatori POC • Climatizzatori in dotazione • Climatizzatori split • Climatizzatori split • Climatizzatori di Building Automation • Microgeneratori 	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni del condominio • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni del condominio • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni del condominio • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni del condominio • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni del condominio • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni del condominio • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni del condominio • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) è applicabile anche alle spese di manutenzione ordinaria (strutturale, impiantistica, impiantistica) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa 	Decorazione	
NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Categoria di credito
31/12/2020	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2020	Scadenza

Referenti



Stefano Loconte, *Fondatore e Managing Partner*
stefano.loconte@studioloconte.it



Daniele Stefani, *Associate*
daniele.stefani@studioloconte.it

Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.

Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.